

Legge regionale 20 ottobre 2017 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

TITOLO III

AZIONI DI CONTROLLO E SANZIONI

Capo I

Controlli e ispezioni

Art. 30

(Controlli e ispezioni)

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle contenute nei provvedimenti di autorizzazione unica, nonché il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate e sulle condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, sono svolti dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che, a tal fine, può avvalersi di ARPA e, per quanto di rispettiva competenza, del Corpo forestale regionale e dei Comuni.

(1)

2. Il personale di cui al comma 1 ispeziona, in qualsiasi momento, l'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il titolare dell'autorizzazione, il gestore dell'impianto, il responsabile della gestione dell'impianto e il personale dell'impresa autorizzata hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera e), L. R. 44/2017

Capo II

Sanzioni

Art. 31

(Sanzioni)

- 1.** Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti previsto dal capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 152/2006.
- 2.** L'omessa comunicazione di cui all'articolo 29, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
- 3.** La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.